

STUDIO
BOIDI CECCHETTI E ASSOCIATI

DOTTORI COMMERCIALISTI

Dott. Giovanni Boidi
Dott. Piero Cecchetti
Dott. Concetta Bonaffini
Dott. Claudia Sgualdino
Dott. Francesca Colonna

Dott. Maurizio Orsi
Dott. Paolo Spriano
Dott. Serena Casalis
Dott. Stefano Angelino

Corso Vittorio Emanuele II n. 68
10121 - Torino

Tel. +39 011 0922.922
Tel. +39 011 5612.555
Fax +39 011 0922.923
Email: segreteria@bceassociati.it
Email: info@bceassociati.it

P. IVA 10428410012

Via Settembrini n. 26/a
20124 - Milano

CIRCOLARE

**Ai Gentili Clienti
Loro Sedi**

m/email

Torino, 15 gennaio 2019

Circolare n. 2/2019

**Oggetto: LE NOVITA' DELLA "LEGGE DI BILANCIO 2019" – ESTENSIONE DEL
REGIME FORFETARIO ED INTRODUZIONE DELLA NUOVA IMPOSTA
SOSTITUTIVA**

Con la **Legge n.145 del 30.12.2018** è stata emanata la "**Legge di bilancio 2019**", in vigore dall'01.01.2019.

Tra le principali novità, che saranno riportate sinteticamente in una successiva circolare, vi è sicuramente la **modifica e l'estensione del Regime Forfetario per compensi fino ad 65.000 euro**, di cui alla L. 190/2014, nonché **l'introduzione, a partire dal prossimo 2020, dell'imposta sostitutiva per ricavi conseguiti e compensi percepiti fino a 100.000 euro, destinati alle persone fisiche esercenti un'attività d'impresa, di arti o professioni**, ivi incluse le imprese familiari.

Al fine di garantire una maggior chiarezza, si riportano gli elementi oggetto di modifica/nuova introduzione.

Modifica ed estensione del REGIME FORFETARIO (L. 190/2014)

La legge di bilancio 2019 modifica i requisiti di accesso e le cause di esclusione dal regime forfetario di cui alla L. 190/2014. Non viene incisa la restante disciplina del regime delle quali si riportano qui di seguito gli elementi di maggior rilievo:

- * **determinazione del reddito secondo metodo forfetario (Allegato n.1);**
- * **imposizione sostitutiva al 15%, ridotta al 5% per i primi 5 anni dall'inizio dell'attività (c.d. start up);**
- * **esclusione da IVA;**
- * **semplificazione degli adempimenti fiscali e contabili;**

- * **riduzione dei contributi previdenziali;**
- * **modalità di accesso.**

REQUISITI

Soglia di ricavi/compensi fino a 65.000,00 euro

Dall'1.1.2019, possono accedere al regime le persone fisiche con **ricavi e compensi non superiori, nell'anno precedente, a 65.000,00 euro**, indipendentemente dal codice ATECO di riferimento. Sono, invece, rimossi i limiti connessi al sostenimento di spese per lavoro dipendente (5.000,00 euro) e per beni strumentali (20.000,00 euro), le quali, quindi, non devono più essere computate ai fini dell'accesso e della permanenza nel regime dall'1.1.2019.

Nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, ai fini del computo del limite di ricavi o compensi, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

CAUSE DI ESCLUSIONE

Contestuale o precedente attività di lavoro dipendente

Non possono utilizzare il regime le persone fisiche la cui attività d'impresa o di lavoro autonomo sia esercitata, prevalentemente, nei confronti di datori di lavoro, o soggetti direttamente o indirettamente ad essi riconducibili, con i quali:

- * sono in corso rapporti di lavoro;
- * oppure erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta.

Rispetto alla versione precedente della norma, non sussistono più limitazioni circa l'ammontare di redditi di lavoro dipendente e assimilati percepiti, in quanto ciò che rileva è che l'attività non sia svolta prevalentemente nei confronti dell'attuale, di eventuali altri datori di lavoro dei 2 anni precedenti, oppure di soggetti comunque agli stessi riconducibili.

Possesso di partecipazioni

Non possono utilizzare il regime forfetario gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che, contemporaneamente all'esercizio dell'attività:

- * partecipano a società di persone, associazioni o imprese familiari (art. 5 del TUIR);
- * controllano, direttamente o indirettamente, società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni.

Rispetto alla versione previgente della disposizione è stato aggiunto in modo esplicito il riferimento alle imprese familiari, alle srl non in regime di trasparenza e alle associazioni in partecipazione.

In sostanza, la partecipazione in S.r.l. (trasparenti o non) preclude l'utilizzo del regime solo al ricorrere delle seguenti condizioni:

- * deve determinare, direttamente o indirettamente, il controllo della società;
- * la srl deve operare in realtà economiche riconducibili a quella della persona fisica in regime forfetario.

Naturalmente, **tali cause ostative si aggiungono a quelle già previste** (e confermate), ossia:

- * l'utilizzo di altri regimi speciali IVA o regimi forfetari di determinazione del reddito;
- * soggetti fiscalmente residenti all'estero;
- * soggetti la cui attività principale sia rappresentata dalla vendita di immobili/mezzi di trasporto nuovi.

Le predette cause ostative vanno verificate con **riferimento al medesimo anno d'imposta di applicazione del regime.**

A tale proposito, non è al momento espressamente chiarito se sia possibile applicare il regime agevolato nel periodo d'imposta entro il cui termine avvenga la dismissione della partecipazione in S.r.l.. Si attendono sviluppi e precisazioni in merito, tenuto conto del parere già favorevole espresso in passato dall'Amministrazione Finanziaria.

DECORRENZA

Le modifiche apportate al regime forfetario decorrono dall'1.1.2019. Pertanto, la nuova soglia di ricavi/compensi e le riformate cause ostative devono essere considerate in occasione del primo accesso al regime nel 2019, oppure per verificarne la permanenza per i soggetti che già lo applicavano nel 2018.

Istituzione dell'IMPOSTA SOSTITUTIVA per ricavi/compensi fino a 100.000 euro

Viene istituita, **a decorrere dal 01.01.2020, un'imposta sostitutiva pari al 20% sui redditi d'impresa e di lavoro autonomo delle persone fisiche.** Il regime agevolato è condizionato:

- * **al rispetto di un limite di ricavi e compensi;**
- * **all'assenza, durante la sua applicazione, di una serie di condizioni ostative.**

REQUISITI

Soglia di ricavi e compensi

Il regime è fruibile dai soggetti che hanno **conseguito ricavi o percepito compensi compresi nell'intervallo tra 65.001,00 e 100.000,00 euro, nel periodo d'imposta precedente** a quello per il quale è presentata la dichiarazione. Il limite può essere ragguagliato ad anno.

In caso di esercizio contemporaneo di più attività, per il computo dell'intervallo di ricavi o compensi, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

CAUSE DI ESCLUSIONE

Le condizioni che precludono l'utilizzo del nuovo regime **sono analoghe a quelle previste per il regime forfetario ex L. 190/2014:**

- * utilizzo di regimi speciali IVA e di determinazione forfetaria del reddito;
- * residenza fiscale all'estero (fatta eccezione per i residenti in Stati UE/SEE che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo);
- * compimento, in via esclusiva o prevalente, di cessioni di fabbricati o loro porzioni, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
- * esercizio di attività d'impresa, arti o professioni e, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, partecipazione in società di persone, associazioni o imprese familiari (art. 5 del TUIR) o controllo, diretto o indiretto, di società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni;
- * esercizio dell'attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in essere o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta o nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO

Con riferimento al nuovo regime introdotto, il reddito d'impresa o di lavoro autonomo è **determinato secondo criteri ordinari**. Alla luce di quanto esposto, gli adempimenti contabili e fiscali saranno quelli ordinariamente previsti dalla vigente normativa per gli esercenti arti e professioni, nonché per le persone fisiche che esercitano attività d'impresa operanti in contabilità semplificata oppure ordinaria (per opzione).

ESCLUSIONE DA IVA

Per i soggetti che applicheranno il **nuovo regime opererà l'esonero dall'IVA e dai relativi adempimenti, secondo le medesime disposizioni previste per il regime forfetario**. Conseguentemente, non vi è addebito dell'IVA a titolo di rivalsa, né detrazione di quella assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti, anche intracomunitari, e sulle importazioni.

ESONERO DALLE RITENUTE D'ACCONTO

I ricavi e i compensi non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, i contribuenti devono rilasciare un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto all'imposta sostitutiva in esame.

ESONERO DALLA QUALIFICA DI SOSTITUTO D'IMPOSTA

Le persone fisiche che utilizzeranno la nuova misura **non saranno tenute ad operare le ritenute alla fonte di cui al Titolo III del DPR 600/73 in qualità di sostituto**

d'imposta, pur restando obbligate ad indicare, nella dichiarazione dei redditi, il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.

Si riporta di seguito specifica tabella riassuntiva:

Soglie di ricavi e compensi	2019	2020
Fino a 65.000,00 euro	Regime forfetario (imposta sostitutiva 5% oppure 15%)	Regime forfetario (imposta sostitutiva 5% oppure 15%)
Da 65.001,00 a 100.000,00 euro	Regime ordinario (IRPEF a scaglioni)	Imposta sostitutiva 20%

Lo Studio e i suoi Professionisti rimangono a disposizione per eventuali precisazioni o approfondimenti in merito.

Cordiali saluti.

STUDIO BOIDI CECCHETTI E ASSOCIATI

Allegato n.1

Tipologia di attività	Coefficiente di redditività	Soglia di ricavi/compensi dal 2019
Industrie alimentari e delle bevande (codice attività 10 e 11)	40%	65.000 euro
Commercio all'ingrosso e al dettaglio (codice attività 45, da 46.2 a 46.9, da 47.1 a 47.7, 47.9)	40%	
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande (codice attività 47.81)	40%	
Commercio ambulante di altri prodotti (codice attività 47.82 e 47.89)	54%	
Costruzioni e attività immobiliari (codice attività 41, 42, 43, 68)	86%	
Intermediari del commercio (codice attività 46.1)	62%	
Servizi di alloggio e di ristorazione (codice attività 55 e 56)	40%	
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi (codice attività da 64 a 66, da 69 a 75, da 85 a 88)	78%	
Altre attività economiche (codice attività da 01 a 03, da 05 a 09, da 12 a 33, da 35 a 39, da 49 a 53, da 58 a 63, da 77 a 82, 84, da 90 a 99)	67%	